

**COMUNE DI GUARDABOSONE**  
PROVINCIA DI VERCELLI

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

N. 46 DEL 11.05.2022

**SERVIZIO:**  
**SEGRETERIA - PERSONALE**

**RESPONSABILE: GARAVAGLIA DR. TIZIANO**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE  
SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO  
2022, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E  
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.lgs. n. 267/2000;  
Visto il d.lgs. n. 118/2011;  
Visto il d.lgs. n. 165/2001;  
Visto lo Statuto comunale;  
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il Regolamento comunale di contabilità;  
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Bilancio di Previsione esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/24, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 09.02.2022;

Richiamata la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali in vigore fino al 31 dicembre 2021 contenuta:

- nell'art. 82 del d.lgs 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, il quale determina le indennità di funzione ripartiti per classe demografica;
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale all'art. 1, commi 583-587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1° gennaio 2022:

1) parametrando dal 2024 l'indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

2) graduando l'indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

> stabilendo che in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate al comma 583;  
> stabilendo altresì che a decorrere dall'anno 2022 la medesima indennità può essere riconosciuta in maniera integrale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;  
> adeguando le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000;

Tenuto conto che l'adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere obbligatorio, in quanto discende da norma di legge e non assume carattere discrezionale, fatta eccezione per la decisione di anticipare l'aumento delle indennità previste a regime;

Richiamata in proposito la circolare n. 5/2000 emanata dal Ministero dell'Interno, la quale ha precisato che *“L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, e' effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti”*;

Ritenuto pertanto necessario determinare, con il presente provvedimento, la misura delle indennità di funzione spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2022 al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali, nonché al presidente del consiglio (laddove istituito), nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

Viste le delibere del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali hanno stabilito il trattamento economico del presidente e del consigliere regionale, omogeneizzandolo in modo uguale per tutte le regioni, fissandolo in **13.800 € lordi mensili** per il presidente della regione;

Atteso che questo ente ha una popolazione residente, risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale forniti dall'ISTAT, di n. 2017 abitanti al 31/12/2021;

Vista la nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 della Ragioneria generale dello Stato indirizzata all'ANCI, la quale, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione dell'indennità prevista a favore degli amministratori per il 2022 e il 2023 ed evitare possibili dubbi applicativi, ha precisato che gli *“aumenti percentuali vadano riferiti al differenziale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”*;

Considerato che:

> la suddetta nota non dirime tutti i dubbi in ordine alla determinazione delle indennità;  
> risulti comunque necessario procedere alla determinazione delle nuove indennità, demandando a successivo provvedimento l'aggiornamento di tali misure, alla luce di ulteriori chiarimenti che dovessero intervenire da parte degli organi competenti;

Ritenuto:

> che, al fine di equiparare la nuova misura delle indennità spettanti agli amministratori locali, la base di riferimento dalla quale calcolare l'aumento spettante per il 2022 e il 2023 non sia costituita dall'indennità in concreto riconosciuta agli amministratori nel 2021, la quale potrebbe risentire di autonome scelte di riduzione dell'indennità ovvero dell'aumento della spesa per applicazione delle maggiorazioni % previste dall'art. 2 del DM 119/2000, ma sia costituita dalla misura prevista dal DM 119/2000, ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 266/2000, tenuto conto altresì, per i comuni fino a 3.000 abitanti, di quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000;

> di non applicare le maggiorazioni previste dall'art. 2 del citato DM 119/2000 per flussi stagionali, entrate proprie e spesa corrente pro-capite superiore alla media regionale per fascia demografica, in quanto determinerebbero un aumento dell'indennità massima rispetto a quella prevista per il presidente della regione;

> che trovi comunque applicazione la riduzione al 50% per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa;

Ritenuto pertanto di determinare ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, l'indennità di funzione spettante al sindaco per gli anni 2022-2023-2024 come di seguito indicato:

<b>Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)</b>		
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	2307	
Tipologia ente	COMUNE	
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800	
% spettante al sindaco dal 2024	16%	
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	2.208,00	
Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%	1.659,38	
Aumento a regime	548,62	
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022</b>	45%	1.906,26
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023</b>	68%	2.032,44
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024</b>	100%	2.208,00

Ritenuto altresì di determinare le indennità spettanti al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 585 della legge 234/2021 e degli artt. 4 e 5 del DM 119/2000, come di seguito indicato:

Acquisite agli atti le dichiarazioni rilasciate dagli interessati in ordine allo status personale dell'amministratore, ai fini dell'applicazione del dimezzamento previsto dal comma 1 dell'art. 82 del Tuel;

Quantificata la spesa annua a carico del bilancio comunale così determinata:

### Esercizio 2022

Carica	Importo attuale	incremento	Importo mensile	Mesi	Importo annuo
Sindaco	1.173,96	340,27	1.514,23	12	18.170,76
<b>TOTALE COMPENSI</b>					<b>18.170,76</b>
IRAP (8,5%)					1.544,51
<b>TOTALE SPESA 2022</b>					<b>19.715,27</b>

\* aggiungere righe in caso di necessità

### Esercizio 2023

Carica	Importo attuale	incremento	Importo mensile	Mesi	Importo annuo
Sindaco	1.514,23	157,05	1.671,28	12	20.055,36
<b>TOTALE COMPENSI</b>					<b>20.055,36</b>
IRAP (8,5%)					1.704,71
<b>TOTALE SPESA 2023</b>					<b>21.760,07</b>

\* aggiungere righe in caso di necessità

### Dall'esercizio 2024

Carica	Importo attuale	incremento	Importo mensile	Mesi	Importo annuo
Sindaco	1.671,28	219,87	1.891,15	13	22.693,78
<b>TOTALE COMPENSI</b>					<b>22.693,78</b>
IRAP (8,5%)					1.928,97
<b>TOTALE SPESA 2024</b>					<b>24.622,75</b>

\* aggiungere righe in caso di necessità

Tenuto conto che nel bilancio di previsione 2022/2024 gli stanziamenti dedicati alla corresponsione delle indennità di funzione ed IRAP a favore del Sindaco e degli amministratori non sono sufficienti a coprire le relative spese e, quindi, dovranno essere adeguati mediante apposita variazione di bilancio;

Richiamati altresì:

> il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanziava 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;

> la nota RGS prot. n. 1580/2022, secondo la quale le risorse stanziata dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle % di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;

Quantificata la maggiore spesa a carico del bilancio derivante dall'adeguamento delle indennità degli amministratori locali come di seguito riportato:

Voce	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Indennità	4.083,28	2.041,64	2.858,29
IRAP	347,08	173,54	242,95
<b>Totale</b>	<b>4.430,36</b>	<b>2.215,18</b>	<b>3.101,24</b>

Quantificato altresì in via presuntiva il contributo ministeriale a ristoro delle maggiori spese dovute dall'adeguamento delle indennità degli amministratori, come di seguito indicato:

€. 4.083,28 per l'anno 2022;

€. 6.124,92 per l'anno 2023;

€. 8.983,21 per l'anno 2024;

Ritenuto di provvedere in merito;

## DETERMINA

- 1) **di quantificare**, ai sensi dell'art. 1, commi 583-585 della legge 234/2021, dell'art. 82 del Tuel e del DM 119/2000, le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco, agli assessori a decorrere dal 1° gennaio 2022, come di seguito indicato:

Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)		
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	2307	
Tipologia ente	COMUNE	
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800	
% spettante al sindaco dal 2024	16%	
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	2.208,00	
Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%	1.659,38	
Aumento a regime	548,62	
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022</b>	45%	1.906,26
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023</b>	68%	2.032,44
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024</b>	100%	2.208,00

- 2) **di quantificare** la spesa annua a carico del bilancio degli esercizi 2022-2024 come segue:

### Esercizio 2022

Carica	Importo attuale	incremento	Importo mensile	Mesi	Importo annuo
Sindaco	1.173,96	340,27	1.514,23	12	18.170,76
<b>TOTALE COMPENSI</b>					<b>18.170,76</b>
IRAP (8,5%)					1.544,51
<b>TOTALE SPESA 2022</b>					<b>19.715,27</b>

\* aggiungere righe in caso di necessità



### Esercizio 2023

Carica	Importo attuale	incremento	Importo mensile	Mesi	Importo annuo
Sindaco	1.514,23	157,05	1.671,28	12	20.055,36
<b>TOTALE COMPENSI</b>					<b>20.055,36</b>
IRAP (8,5%)					1.704,71
<b>TOTALE SPESA 2022</b>					<b>21.760,07</b>

\* aggiungere righe in caso di necessità

### Dall'esercizio 2024

Carica	Importo attuale	incremento	Importo mensile	Mesi	Importo annuo
Sindaco	1.671,28	219,87	1.891,15	13	22.693,78
<b>TOTALE COMPENSI</b>					<b>22.693,78</b>
IRAP (8,5%)					1.928,97
<b>TOTALE SPESA 2024</b>					<b>24.622,75</b>

\* aggiungere righe in caso di necessità

- 3) **di dare atto** che nel bilancio di previsione 2022/2024 gli stanziamenti dedicati alla corresponsione delle indennità di funzione (cap. 1001) ed IRAP (cap. 1002/1) a favore del Sindaco non sono sufficienti a coprire le relative spese e, quindi, dovranno essere adeguati mediante apposita variazione di bilancio;
- 4) **di dare atto** che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere con opportuna variazione di bilancio a cura del Consiglio Comunale, al fine di effettuare incremento degli impegni già assunti in merito;
- 5) **di corrispondere** agli amministratori a partire dal mese di gennaio 2022 le nuove indennità adeguate come indicato al punto 1;
- 6) **di quantificare** la maggiore spesa connessa all'adeguamento delle indennità ai sensi della legge 234/2021, anche ai fini di quanto previsto dai commi 586 e 587 della legge 234/2021, come segue:

Voce	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Indennità	4.083,28	2.041,64	2.858,29
IRAP	347,08	173,54	242,95
<b>Totale</b>	<b>4.430,36</b>	<b>2.215,18</b>	<b>3.101,24</b>

7) **di trasmettere** la presente determinazione alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale per la presa d'atto e le eventuali determinazioni del caso;

8) **di dichiarare**, ai sensi dell'articolo 147-bis del d.lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;



## **CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

### **E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Benetti Ornella, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_11.05.2022\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_